

ART.19 **Sede riunioni**

.....
"5. Il Consiglio comunale si riunisce di norma presso la sede istituzionale del Comune. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, può disporre che il Consiglio comunale si riunisca in un'altra sede.

6. Il Consiglio comunale può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:

- a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto: in tal caso la seduta di Consiglio comunale si svolge in modalità completamente telematica, quando tutti i componenti e il Segretario comunale intervengono a distanza ovvero in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si considerano effettuate presso la sede istituzionale del Comune o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.*
- b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri in collegati da remoto in videoconferenza: in tal caso la Consiglio comunale si riunisce in modalità parzialmente telematica quando uno o più componenti l'Organo e/o il Segretario Comunale (o il suo Vicario) intervengono, in modo simultaneo, a distanza ovvero in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.*

7. E' considerata tecnologia idonea a consentire lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità telematica la videoconferenza purché il collegamento audiovideo garantisca, oltre alla segretezza della seduta, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono, di assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute, di constatare e proclamare i risultati della votazione, permettendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in modalità simultanea, ricevendo, visionando e trasmettendo i documenti necessari.

8. La convocazione della seduta di Consiglio comunale contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica. Di tale modalità il Segretario Generale darà evidenza nei relativi verbali, unitamente all'indicazione dei nominativi dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti in audiovideoconferenza dei quali il Segretario attesta la presenza mediante appello nominale.

9. Resta nella facoltà del Sindaco o, in caso di assenza, del Vice Sindaco, all'atto della convocazione, escludere la partecipazione a distanza" in ottemperanza alla normativa di rango nazionale.

Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Per le sedute in modalità telematica l'Ente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la pubblicità delle sedute consiliari

Art.36 **Votazione**

.....
5. In caso di riunione in modalità telematica il Segretario accerta tramite l'audio ed il video, l'identità del componente. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il Segretario Comunale lo ritenga opportuno per la regolarità della seduta stessa

6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi.

7. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e le votazioni sono rese in forma palese. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".